

211/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere - Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Altre procedure
concorsuali

Ud. 21/11/2018 CC
Cron. *2u*
R.G.N. 19430/2014

C. U. C. I.

ORDINANZA

sul ricorso 19430/2014 proposto da:

Vernici Egidio S.p.a. in Liquidazione con Socio Unico, in
persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in

giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Giorgio,

Camozzi Edoardo, T

Andrea;

- intimati -

*ORD.
2011
2018*

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la Vernici Egidio s.p.a. (*hinc* solo VEM) ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, nei confronti del decreto in data 18-6-2014, col quale la corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale che aveva revocato, ai sensi dell'art. 173 legge fall., l'ammissione della società al concordato preventivo; l'organo commissariale non ha svolto difese.

Considerato che:

come emerge con chiarezza dal ricorso e dai documenti allegati (art. 369 cod. proc. civ.), la revoca del concordato è stata pronunciata dal tribunale per mancanza delle condizioni di ammissione, ex art. 173, terzo comma, legge fall., senza contestuale dichiarazione di fallimento; in base all'indirizzo interpretativo sorretto dalle sezioni unite di questa Corte, sia il decreto che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, legge fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1), sia il decreto che revoca l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 cost., non avendo carattere

decisorio; invero tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (v. Cass. Sez. U n. 27073-16);

allo stesso modo e per identiche ragioni non è ricorribile per cassazione il decreto della corte d'appello che nelle stesse condizioni dichiara inammissibile il reclamo contro il decreto del tribunale;

difatti il ricorso straordinario può essere proposto solo nei confronti del provvedimento della corte d'appello conclusivo del reclamo avverso il decreto che definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, pur senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, poiché solo questo ha carattere decisorio in quanto emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa, sì da poter essere considerato idoneo al giudicato (v. ancora Cass. Sez. U n. 27073-16);

conseguentemente l'inammissibilità dell'odierno ricorso.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 21 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente

R. V. V. V. V.

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Il 08 GEN 2019
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*